

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.O. N.5 LAZIO MERIDIONALE


CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N.36, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (D'ORA IN AVANTI S.I.I.) NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 (LAZIO MERIDIONALE - FROSINONE), DEFINITO CON L.R. 6/'96, MODIFICATO CON L.R. N.31/'99.

TRA

L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

N. 5 (già Autorità dell'Ambito Territoriale n.5 Lazio Meridionale-Frosinone),
più oltre denominata A.A.T.O. o EGA o EGATO o ATO5, in forza della
Convenzione di Cooperazione stipulata, ai sensi dell'art.24 della L. 142/'90,
tra la Provincia di Frosinone, la Provincia di Latina ed i Comuni di Acquafon-
data, Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Au-
sonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino,
Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei
Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle S. Magno,
Colleparado, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana
Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Guarcino, Isola del Liri,
Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido,
. Picinisco, Pico, Piedimonte S.Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi,
Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio sul
Garigliano, S. Andrea del Garigliano, S. Apollinare, S. Biagio Saracinisco, S.
Donato Val Comino, S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Inca-



23/2/2022
cir. 1370 1T

rico, S. Vittore del Lazio, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa S. Lucia, Viticuso e Campodimele, tutti ricompresi nell'Ambito Ottimale n.5, così come individuato dall'art.2 della L.R. 22 gennaio 1996 n. 6, modificato dall'art.2 della L.R. 4 novembre 1999 n.31, in persona del Presidente pro tempore della Provincia di Frosinone, Avv. Antonio Pompeo, nato a Frosinone il 7 settembre 1971, il quale interviene al presente atto in forza di delega a lui conferita dall'articolo 19 della Convenzione di Cooperazione, come sopra stipulata

E

L'ACEA ATO 5 SPA (GIÀ ATO 5 -FROSINONE S.P.A.) con sede in Frosinone, Viale Roma snc, costituita con atto del 03.12.2002 repertorio n. 71170, raccolta n.14979 notar. Paolo Silvestro - Roma, registrato a Roma 3 il 12.12.2002, Serie I, n. 17921, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Roberto Cocozza, nato a Roma il 31 marzo 1975, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2021.


PREMESSO:

a) che la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:

- detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche;

- ha definito il S. I. I. come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

b) che la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96 e la L.R.



ra, 4.11.99 n.31, hanno:

le- - delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in partico-

lu- lare quello denominato Ambito Territoriale n.5 Lazio Meridionale Frosinone,

osi più oltre A.T.O. n.5;

ato - indicato, come forma di cooperazione tra i Comuni le Province interessate

co- per la gestione unitaria del S.I.I. secondo criteri di efficienza, efficacia ed eco-

io- nomicità, la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente

a a previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 numero 142;

ora che la legge regionale 9 luglio 1998 n.26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12

comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale agli

enti gestori del S.I.I.;

o- c) che la Giunta Regionale del Lazio:

n. • ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 no-

il vembre 1997 n.6924 la "Convenzione tipo per la gestione del S.I.I." secondo il

n- cui schema è stato predisposto il presente atto;

in • ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibere n. 6681/96 e

gio 5108/97 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e i criteri

e gli indirizzi per la predisposizione dei piani relativi alla gestione del S.I.I.;

che i Comuni e le Province come sopra indicati hanno costituito, ai sensi degli

articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 e successive modificazioni, con apposita Con-

venzione di Cooperazione (all. A), la precedentemente nominata EGATO5,

u- per la gestione unitaria del S.I.I.;

lle d) che E.G.A.A.T.O. come sopra costituita ha:

• deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della Concessione a terzi

R. così come prevista dall'articolo 22, comma 3, lettera b) della Legge 8 giugno

1990 numero 142, all'epoca vigente;

• individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94, predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., un programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione della tariffa, predisponendo ed approvando il PIANO d'Ambito dell'A.A.T.O.; PIANO che è stato redatto con criteri che assicurano il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94;

• approvato il Disciplinare Tecnico, d'ora in avanti indicato semplicemente D.T., il quale essendo allegato sotto la lettera D), come parte integrante della presente convenzione, costituisce vincolo contrattuale fra le parti;

• approvato il Bando di gara, d'ora in avanti indicato semplicemente Bando, il quale, viene allegato alla presente convenzione, sotto la lettera F), per farne parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.5 dello stesso Bando;

• individuato, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 6/96 ed alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 6729 del 2 settembre 1996, come organismo di gestione da salvaguardare con le modalità di cui al cap. 7.2 del D. T., l'A.M.E.A.G. di Paliano (ora A.M.E.A. SpA) per un triennio, fatta salva la verifica di cui al punto 10.1 del D.T. per un ulteriore periodo di salvaguardia;

• individuato il Gestore attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica, mediante pubblico incanto in cui:

- il bando è stato pubblicato il 05 maggio 2001;

- i termini per la presentazione dell'offerta sono scaduti il 27 luglio 2001;

- la Commissione aggiudicatrice ha terminato i propri lavori l'08 aprile 2002;

- l'E.G.A.A.T.O., nella Conferenza dei Sindaci in seduta 17 maggio 2002, ed i

Comuni hanno approvato il Piano d'Ambito definitivo e l'aggiudicazione della

concessione al Gestore, rappresentato da ACEA SpA, capogruppo e mandata-

ria in Raggruppamento Temporaneo con altre imprese;

- con provvedimento in data 18.07.2002 n. 02 - prot. AT/157 il Presidente del-

la Provincia di Frosinone ha approvato gli atti di gara, ed aggiudicato in via

definitiva la concessione del servizio idrico integrato ad ACEA spa, quale ca-

pogruppo e mandataria in ATI;

• verificata la garanzia richiesta (e quella offerta dal Gestore), così come risul-

ta dalla documentazione allegata sotto la lettera B) (copia della cauzione defi-

nitiva costituita ai sensi dell'art. 31 del D.T.);

• accertato che il Gestore ha ottemperato a tutte le prescrizioni ed a prestare

gli impegni previsti dal Bando, con particolare riferimento all'art. 2 (obblighi

del Concessionario), art. 5 comma 11 (obbligo di non recedere per 5 anni dalla

società), all'art. 6 (dichiarazione obbligatorie), ivi compreso il versamento di €

7.230,40 (ex lire 14.000.000) per contributo spese di gara e all'art. 7 (garan-

zie), il cui rispettivo contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, ed


infine, ha esibito e depositato copia del contratto di finanziamento per rendere

disponibili le risorse necessarie all'attuazione del Piano finanziario nei termini

previsti, ai sensi dell'art. 7.5 del Bando. Contratto di finanziamento da integra-

re ai sensi del successivo art. 39.

DATO ATTO CHE:



• le parti, a tutti gli effetti del presente atto, eleggono rispettivamente domicilio:

l'E.G.A.A.T.O. in Frosinone- ora Via Firenze, n.53 - Frosinone

il Gestore in Frosinone, Viale Roma snc - Frosinone.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA I PREDETTI COMPARENTI, PREVIA RATIFICA E CONFERMA DELLA NARRATIVA CHE PRECEDE, CHE DICHIARANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE DI GESTIONE,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Definizioni


1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzio-



ci- ne e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agrico-
lo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri
mezzi su gomma, l'installazione e
gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio,
il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la ge-
stione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi
neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di
rifiuti liquidi;
c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del
servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di in-
frastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha
iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai
servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzio-
ne degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei conta-
tori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rila-
scio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per
impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di
accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi,
le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi
similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative
all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;


Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano.

Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo,



en- seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di

qua acqua

in- potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione com-
prende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

nu- Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e ma-
ate nutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o ad-

ri- dotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di
sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per

en- il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono
sti- comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzio-

e le ne con stazioni intermedie;

reti Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di
oro, captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e de-

nu- purazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi,
e a compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depu-

razione ad usi misti civili e industriali;

no. Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei
di servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche

om- operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

en- Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale
ibi- da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

ua, Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri fi-
an- nanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di

in- obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, co-
zo, me comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di

quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente glossario nelle presenti definizioni, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

TITOLO I

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'EGA affida al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale Territoriale n.5 Lazio Meridionale Frosinone in regime di affidamento a terzi a seguito di gara alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli atti ad essa allegati, che costituiscono formale contratto di affidamento della gestione del S.I.I. ad ogni effetto e conseguenza di legge.

2. Per la gestione del S.I.I., l'E.G.A.A.T.O.. affida in concessione al Gestore, per la durata della presente convenzione, l'uso delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di cui al successivo titolo IV.

3. La gestione del servizio è affidata al Gestore, per la durata prevista dalla presente convenzione, in via esclusiva, e verrà svolta secondo le previsioni della convenzione medesima e le modalità descritte nel Piano d'Ambito, come modificato secondo le indicazioni offerte in sede di gara, approvate dall'

E.G.A.A.T.O., più oltre Piano, che le parti dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se ad esso non materialmente allegato, e sottoscrivono unitamente a me, Segretario rogante.

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio


1. È fatto divieto al Gestore di affidare, anche in parte, il S.I.I. a terzi, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia di sub-concessione o altro tipo di affidamento.

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel servizio affidato.

1. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I., di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

2. Fermo restando che l'affidamento, da parte del Gestore, dei servizi, lavori e forniture, dovrà aver luogo esclusivamente nel rispetto della normativa nel tempo vigente, il Gestore medesimo, compatibilmente con tale normativa, favorirà, per l'esecuzione di opere, o prestazioni di servizi e forniture, di carattere locale, utili e/o necessarie per il corretto espletamento del S.I.I., l'impiego, laddove possibile e rispondente a criteri di convenienza economica, delle forze lavorative e produttive, presenti e/o operanti sui territori oggetto degli interventi.

3. Il Gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadono con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall' E.G.A.A.T.O. o



dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II

OGGETTO E DURATA

Art.4) Oggetto del servizio

I. Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali (gestione A.S.I.), necessari alla popolazione residente dell' A.T.O n.5; in particolare, il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione]:

Captazione

Potabilizzazione

Adduzione di acqua ad usi civili

Distribuzione di acqua ad usi civili

Fognatura

Depurazione

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)

Vendita di acqua all'ingrosso

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario (qualora svolta congiuntamente ad altri servizi del SII)

Fornitura bocche antincendio

Fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento autonomo)

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali

(utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura)

Allacciamenti

Altre prestazioni e servizi accessori


1 bis L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

1 ter Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, su richiesta dell'EGA o su sua proposta accettata dall'EGA includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 12bis della presente convenzione.

1 quater Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'EGA, o su sua proposta accettata dall'EGA, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari per cause imprevedute o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati. compatibilmente con la regolazione dell'AEEGSI in materia e in base a quanto previsto dall'articolo 12 bis (obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario).

1 quinquies. Il Gestore si obbliga a provvedere alla esecuzione del programma degli interventi stabilito dal Piano di Ambito, così come modificato ed integrato dall' offerta del Gestore, depositata agli atti della S.T.O., approvata dall' E.G.A.A.T.O., nonché dai successivi aggiornamenti della presente Convenzione.

2. Per la alimentazione della rete idrica sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento specificate nel Piano.



3. Potranno, inoltre, essere affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui al capitolo 2 del D.T..	1
4. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.	1
Articolo 5) Area di intervento Perimetro delle attività affidate	1
1. Il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. n.5 Lazio Meridionale Frosinone; in particolare l'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:	20
Comuni di:	21
1. Acquafondata;	22
2. Acuto;	23
3. Alatri;	24
4. Alvito;	25
5. Anagni;	26
6. Aquino;	27
7. Arce;	28
8. Arnara;	29
9. Arpino;	30
10. Atina;	31
11. Ausonia;	32
12. Belmonte Castello;	33
13. Boville Ernica;	34
14. Broccostella;	35

itu-

15. Campoli Appennino;

zio-

16. Casalattico;

17. Casalvieri;

ella

18. Cassino;

19. Castelliri;

20. Castelnuovo Parano;

orio

21. Castro dei Volsci;

no-

22. Castrocielo;

etro

23. Ceccano;

24. Ceprano;

25. Cervaro;

26. Colfelice;

27. Colle S. Magno;

28. Colleparado;

29. Coreno Ausonio;

30. Esperia;

31. Falvaterra;

32. Ferentino;

33. Fiuggi;

34. Fontana Liri;


35. Fontechiari;

36. Frosinone;

37. Fumone;

38. Gallinaro;

39. Guarcino;



- | | |
|---------------------------------|---|
| 40. Isola del Liri; | (|
| 41. Monte S. Giovanni Campano; | (|
| 42. Morolo; | (|
| 43. Paliano; | (|
| 44. Pastena; | (|
| 45. Patrica; | (|
| 46. Pescosolido; | (|
| 47. Picinisco; | (|
| 48. Pico; | (|
| 49. Piedimonte S.Germano; | (|
| 50. Piglio; | (|
| 51. Pignataro Interamana; | (|
| 52. Pofi; | (|
| 53. Pontecorvo; | (|
| 54. Posta Fibreno; | (|
| 55. Ripi; | 8 |
| 56. Rocca d'Arce; | 8 |
| 57. Roccasecca; | 8 |
| 58. S. Ambrogio sul Garigliano; | 8 |
| 59. S. Andrea del Garigliano; | 8 |
| 60. S. Apollinare; | 8 |
| 61. S. Biagio Saracinisco; | 8 |
| 62. S. Donato Val Comino; | 2 |
| 63. S. Elia Fiumerapido; | S |
| 64. S. Giorgio a Liri; | a |



65. S. Giovanni Incarico;

66. S. Vittore del Lazio;

67. Santopadre;

68. Serrone;

69. Settefrati;

70. Sgurgola;

71. Sora;

72. Strangolagalli;

73. Supino;

74. Terelle;

75. Torre Cajetani;

76. Torrice;

77. Trivigliano;

78. Vallemaio;

79. Vallerotonda;

80. Veroli;

81. Vicalvi;

82. Vico nel Lazio;


83. Villa Latina;

84. Villa S. Lucia;

85. Viticuso;

86. Campodimele.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6/96 e ss.mm., variesse, dopo la stipula della presente convenzione, la delimitazione dell'A.T.O. n.5 le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta prevista dal secondo comma



dell'AEEGSI, dell'EGA e assunti dalla presente convenzione.

3. Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui

al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, secondo i tempi e le modalità

previste al capitolo I del D.T., con gli interventi di adeguamento degli impianti

e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del

D.T.

Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello

gestionale previsto nel Piano e meglio definito nel capitolo 6 del D.T.

2. Il Gestore, nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma e nel rispetto

di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse

necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle presta-

zioni previste nel Piano.

3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere, a qualsiasi titolo, tra le parti ed

anche in caso di risoluzione, scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o

ragione, scadenza del termine di concessione ovvero di ricorso al Collegio

Arbitrale di cui al successivo art. 36, il Gestore sarà obbligato a garantire la

continuità del servizio sino alla eventuale consegna al nuovo Gestore nei ter-

mini e secondo quanto stabilito dagli artt.24 comma 7 e 24bis comma 8 della

presente convenzione.


Articolo 7bis) Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla

pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di

propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le pro-

cedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione



dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi

1. Il Gestore prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato nel Piano, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del D.T., saranno svolti dal seguente soggetto salvaguardato:

A.M.E.A.G. di Paliano (ora A.M.E.A. SpA) per un triennio, salvo l'esito della verifica di cui alle premesse

2. Dopo la cessazione dell'attività di detto soggetto, i beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti locali titolari al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del D.T..

Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore e gli enti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del D.T..

Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti enti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata a metodologie di forte integrazione.

5. Il Gestore garantisce il subentro nelle attività degli enti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del D.T.; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività, in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.


6. Per quanto riguarda il Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci, attualmente commissariato, l'attuazione degli specifici investimenti già finanziati alla data di presa in carico ovvero del subentro nella gestione, verranno realizzati a cura del Gestore, nei limiti dei finanziamenti suddetti.

Articolo 8 bis) Interferenze interne all'EGATO

1. Oltre alle interferenze inter ambito segnalate all'art. 5), possono sussistere interferenze interne all' EGATO 5, riconducibili alle seguenti tipologie:

- acquisto acqua da privati;
- utilizzo di opere di proprietà di privati;
- produzione e vendita di energia idroelettrica;
- aree di salvaguardia interne all'EGATO.

2. Tali interferenze saranno individuate dal Gestore al momento della consegna delle opere e saranno regolate da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo), preventivamente approvate dall'EGA, sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O. I costi ed i proventi dovuti alle suindicate interferenze sono riconosciuti in tariffa compatibilmente con la regolazione dell'AEEGSI in materia e in base a quanto previsto dall'articolo 12bis (obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario).



Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti.

1. Il rapporto tra Gestore e gli utenti è regolato dal Regolamento di utenza allegato sotto la lettera G), che, essendo parte integrante della presente convenzione, costituisce vincolo contrattuale tra le parti. Nel regolamento di utenza, coerentemente alle previsioni del Piano, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di definizione dell'eventuale contenzioso.

2 Il Regolamento di utenza sarà oggetto di adeguamento alla regolazione dell'AEEGSI e dell'EGA.

3 Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il Gestore adotta la Carta dei servizi, allegata sotto la lettera H) (D.P.C.M. 24.09.99), che, essendo parte integrante della presente convenzione, costituisce vincolo contrattuale tra le parti; il Gestore ne assicura la diffusione attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico.

4. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.

5. La Carta del SII sarà oggetto di adeguamento alla regolazione dell'AEEGSI e dell'EGA.

Articolo 10) Ulteriori servizi conto terzi

3. Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi esclusivamente



pub- nell' E.G.A.A.T.O. 5, previa autorizzazione del Presidente dell' Egato stessa,
sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., purché dette atti-
i al- vità, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle at-
ven- tività del S.I.I., siano accessorie e strumentali al S.I.I. stesso, non ne pregiudi-
nza, chino l'ottimale svolgimento e/o determinino maggiori costi per gli utenti di
utte detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso
Ge- nella certificazione di cui al successivo articolo 27.

ion- 4. Per le attività di cui al comma precedente il Gestore non può utilizzare
strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa
one autorizzazione dell'E.G.A.A.T.O. che contestualmente definisca le modalità e
le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.

a la 5. Al Gestore vengono inoltre affidati i servizi descritti, alle condizioni e per i
ndo compensi di cui il capitolo 11 del D.T.

iale Articolo 11) Durata

una 1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data
bli- della sua sottoscrizione originale avvenuta il 27 giugno 2003. Le parti si dan-
no reciprocamente atto che la presente convenzione è stata sottoscritta per la
e i necessità di adeguare il contratto alle indicazioni di ARERA e non rappresen-
e, i ta novazione dei rapporti e del contratto stesso.

ri- 2. Nel caso in cui la predetta durata sia ridotta per qualsiasi ragione, non di-
pendente dalla volontà delle parti, le stesse si impegnano a negoziare in buona
). fede le nuove condizioni che, garantendo il risultato economico finanziario
3SI della gestione previsto dal Piano, rapportato al nuovo periodo di durata della
convenzione, e l'equilibrio economico finanziario del Gestore, assicurino,
nte nell'insieme dell'ATO e compatibilmente con la nuova tariffa, i livelli di ser-

vizio e gli investimenti già previsti nel Piano, rispondendo alle emergenze prioritarie indicate dalla S.T.O.

3. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, o mancato subentro del gestore entrante nelle obbligazioni del gestore uscente nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

4 Nei casi di cui al comma 3, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

TITOLO III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 12) Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.


2. Il Piano Economico-Finanziario (PEF) – nella sua componente del Piano Tariffario aggiornato secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI.

3. Ai fini dell'aggiornamento tariffario, l'EGA procederà secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI.

8. 4. Il Gestore è obbligato a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.

Articolo 12 bis) Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.



Articolo 12 ter) Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 12 quater) Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;

- allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione del deposito cauzionale;

- revisione dell'articolazione tariffaria;

- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;


e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 12 quinquies) Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità



	gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.	i C
3	L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.	ca 3. - c zi
	Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al Gestore	- g
	Il Gestore corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del Piano ed eventuali successive modifiche, all' E.G.A.A.T.O., il canone di concessione per le opere e beni affidati, comprensivo della quota destinata dal Piano d'Ambito al pagamento delle spese per l'organizzazione e funzionamento della S.T.O. e degli Organi dell'E.G.A.A.T.O. medesima.	an - q inc Pe tan
2.	Il canone di concessione, nella misura prevista dal Piano di Ambito, è comprensivo, altresì, della somma che l' E.G.A.A.T.O. è tenuto a corrispondere ai Consorzi di Bonifica, secondo le modalità e procedure previste dalla L. Reg. n.53\1998, e dalle relative Convenzioni, che si allegano sotto la lettera E) al presente atto per farne parte integrante. Il canone di concessione è, altresì, comprensivo della somme destinate al pagamento delle rate dei mutui in essere all'atto della stipula della presente Convenzione, contratti dai Comuni per la realizzazione di opere relative al S.I.I.. Resta inteso tra le parti che null'altro sarà dovuto dal Gestore, oltre al canone anzidetto, per gli oneri tutti indicati nel presente articolo. Il Gestore, su indicazioni specifiche dell'E.G.A.A.T.O., fornite per il tramite della S.T.O., corrisponderà, sino alla scadenza della concessione, le somme relative ai ratei di mutuo direttamente ai Comuni titolari dei mutui stessi e non assumerà alcuna responsabilità né in ordine alla ripartizione dell'importo del canone tra	4. cor no all' 5. nel (tre E.C per 6. I spe mo Arti l.La

i Comuni, né, una volta corrisposte le relative somme, degli eventuali mancati pagamenti di tutto o parte dei suddetti ratei.

3. Il canone annuo dovrà essere versato, per ciascun esercizio finanziario:

- quanto ai Consorzi di Bonifica, secondo le scadenze delle relative Convenzioni;

- quanto ai ratei dei mutui da corrispondere ai Comuni, nei 30 (trenta) giorni antecedenti le loro scadenze;

- quanto al residuo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità indicate dall' E.G.A.A.T.O. per il primo anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato entro 180 (centotanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.


4. In prima applicazione, con riferimento al disposto di cui al precedente comma, l'entità del canone di concessione e le relative erogazioni saranno bimestrali e proporzionali al numero delle utenze transitate al gestore e all'effettivo periodo di gestione del S.I.I. assunto nell'arco dell'anno.

5. I pagamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati nel rispetto dei tempi indicati. In caso di inadempimento, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita diffida con lettera A.R., l'E.G.A.A.T.O. si avvarrà del deposito cauzionale di cui all'art. 31 del D.T., per il recupero delle relative somme dovute.

6. L'attuazione delle previsioni dei commi precedenti dovrà avvenire nel rispetto della regolazione dell'AEEGSI, in particolare secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI.

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa emissione di bollette, dal Gestore con le modalità



	e la periodicità prevista dalla regolazione dell'AEEGSI e dell'EGA.	st
	2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali, così come previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dell'EGA.	E
	Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione	S
	1. Gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, riscossi dal GESTORE, dovuti dall'utenza anche in assenza dei rispettivi servizi sono versati dal GESTORE, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del D.T., nel fondo vincolato per la realizzazione di impianti di depurazione costituito dall' A.A.T.O. ai sensi del comma dell'articolo 14 della L.36/94.	2
	Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati	E
	1. Il GESTORE, salvo quanto previsto nel comma successivo, incasserà e liquiderà con le modalità e nei termini previsti nel capitolo 16 del D.T. le somme relative ai servizi prestati dal soggetto salvaguardato di cui al precedente articolo 8.	A
	2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.36/94, per le utenze servite dal servizio di acquedotto, ove la gestione è affidata al soggetto salvaguardato, la tariffa è riscossa dal medesimo soggetto che opererà con i criteri previsti al precedente articolo 14 ed al comma 1 del presente articolo e, comunque, nel rispetto del cap. 16 del D.T..	te
	Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia e dei Consorzi di Bonifica	fi
	1. Il Gestore dovrà versare la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia - se individuate - situate in altri Ambiti, con le modalità previste e definite in apposita convenzione, da sottoporre, prima della	3
		st
		nr
		nr
		A
		d'
		1.
		te
		se
		a)
		as

stipula con i soggetti interessati, all'approvazione del Presidente dell'E.G.A.A.T.O. sentita la Consulta d'Ambito, con il supporto della S.T.O..

2. Il Gestore dovrà, altresì, versare, su indicazioni specifiche dell'E.G.A.A.T.O. fornite per il tramite della S.T.O., ai Consorzi di Bonifica Sud-Anagni, Conca di Sora, Valle del Liri, il canone annuo dovuto ai sensi della L.R. 11.12.1998 n.53, come disciplinato e con le modalità e tempi previsti nelle relative Convenzioni stipulate tra l'E.G.A.A.T.O. ed i medesimi Consorzi, allegate alla presente Convenzione e le Gestione sub E), per farne parte integrante. Per il primo anno il canone, così come definito all'art. 13, sarà comprensivo, anche, delle eventuali somme arretrate di cui all'art. 7 delle suddette Convenzioni stipulate tra Consorzi di Bonifica e E.G.A.A.T.O..

3. L'attuazione delle previsioni dei commi precedenti dovrà avvenire nel rispetto della regolazione dell'AEEGSI, in particolare secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI.

TITOLO IV

OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18) Contenuto del Piano d'Ambito; Aggiornamento del Piano d'ambito

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua

	lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio
	idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
	b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manuten-
	zione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di
	adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento al-
	meno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della comples-
	siva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane
	o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisur-
	ato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in meri-
	to fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le in-
	frastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
	c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa
	mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione
	del programma degli interventi;
	d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffa-
	rio redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con
	cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di
	gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo
	perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del
	gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione
	dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è
	integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il pe-
	riodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto
	economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il rag-
	giungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto

izio dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

2 bis .Il Gestore ha preso atto che nel Piano l'EGA, ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di eletti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel Piano

3 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono

	perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PDI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;	
	b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;	
	c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.	
	4 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.	
	5 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.	
	Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere	
	1. Ai sensi del precedente articolo, vengono affidati al Gestore le opere,	

li in- impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, non-
e nel ché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le atti-
locu- vità e passività relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e
venti descritti nel capitolo 19 del D.T.

ipor- 2. Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto
to, le al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e di-
servi- chiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle
condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.

n ca- 3. Il Gestore acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali
plina descritti nel capitolo 20 del D.T. alle condizioni ed ai prezzi ivi indica-
inve- ti, corrispondendo i relativi importi all' E.G.A.A.T.O., entro 90 (no-
itati i vanta) gg. dall'acquisizione.

re ta- 4. I beni indicati nei commi precedenti verranno conse-
gnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del
D.T., dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garanti-
ranno fino alla consegna la gestione ; la consegna di tutti i beni dovrà co-
munque iniziare improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla firma del
presente atto.

Il presente articolo, nonché gli articoli 20 e 21 del D.T., dovranno essere
interpretati ed applicati conformemente alle previsioni di cui all'art.35 del-
la L. 448/200 l.

he in Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manuten-
zioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.

1. Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconse-
gna dei beni inerenti il S.I.I. di cui al successivo articolo 24, è responsabile

li ef- zioni di Progetto disposte dalla S.T.O. dell' E.G.A.A.T.O..

l. 3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e dei suoi
affi- aggiornamenti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi con-
e vi- cordato. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le
modalità di cui al precedente articolo 19.

ma- 4. È facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e pre-
ven- via stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare di-
isto, rettamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste
nel PIANO. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE
i si- con le modalità di cui al precedente articolo 19.

RE, 5. Qualora uno o più Comuni dell' A.T.O adottino nuovi strumenti
arti- urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi
af- del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE
ico- e attraverso l' E.G.A.A.T.O. provvedere all'adeguamento del PIANO, tenuto
anche conto di quanto disposto dal cap. 5.3 del D.T.

Articolo 22) Aree necessarie per il servizio

arie 1. Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sot-
che to il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione
o le del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'eser-
cizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni
vori tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del D.T.

elle Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di
i di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione del-
GE- le opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

ica- 1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso

ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al S.I.I., così come definiti nel PIANO, approvato dagli Enti Locali. ricompresi nell'A.T.O. verrà rilasciato al GESTORE nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO stesso.

2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'E.G.A.A.T.O., supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.

TITOLO V

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 24) Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corrispondenza del valore di rimborso al Gestore uscente

1. Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del D.T., al gestore subentrante indicato dall'EGA alla scadenza della convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 nonché le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del D.T..

4. Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al GESTORE per l'esercizio del S.I.I., non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile, esso dovrà essere restituito all'ente

e dei	indicato dall' E.G.A.A.T.O., con le modalità di cui al capitolo 26 del D.T.
i Enti	2 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di
o mo-	servizi, indicati all'art.5 comma 2ter, esercenti il servizio in base ad un affi-
ANO	damento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non di-
	chiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, ri-
zzare	spetto ai quali, fermi restando nel caso di eventuali accordi volti ad accelerare
o in-	il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nel-
utto-	la relativa gestione secondo la regolazione dell'AEEGSI.
ile o	3. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo sog-
	getto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della con-
	venzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta ces-
	sazione.
pon-	4 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze,
	necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore en-
D.T.,	trante.
o in	5 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la
eca-	data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le in-
one,	formazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario
osse	6 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione
elli	dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore
ii al	di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione
	dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore
be-	subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affi-
sul-	damento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi
nte	antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro ses-

	santa giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria	SII f
	determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta	fatti
	giorni.	agli
	7 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di	conv
	subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie	com
	osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento	zion
	dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedi-	al m
	mento di verifica e approvazione.	Ges
	8 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma,	rio j
	il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro	
	pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla	
	ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili.	Art
	In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gesto-	1. Il
	re subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle con-	cuti
	dizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al di-	- ac
	sposto dell'art. 1406 del codice civile.	raz
	9 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che pre-	-ad
	cedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore	- a
	uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina	vec
	del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto	sor
	nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA,	che
	può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del	me
	servizio idrico integrato.	ter
	10 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato	zio
	dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del	2.

propria
ssanta
gli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della
lore di
convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e
proprie
comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condi-
mento
zione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante
ocedi-
al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del
Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionato-
omma,
rio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

TITOLO VI

PERSONALE

tabili. Articolo 25) Obblighi del GESTORE

gesto- 1. Il GESTORE si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto ese-
e con- cutore di attività del servizio affidatogli:

al di- - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicu-
razioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

e pre- -ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;

gestore - a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i prov-

iplina vedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del per-

scelto sonale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, non-

EGA, ché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferi-

re del mento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carat-

tere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della preven-

uinato zione degli infortuni sul lavoro.

ie del 2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell' l'E.G.A.A.T.O., per infortu-

ni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente
Concessione e qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da
terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al GESTORE.

3. Il GESTORE si impegna, ai sensi dell'art.6.1 lett. a del Bando, a far
partecipare alle sedute del C.d.A. della Società di Gestione un rappresentante
dell'A.A.T.O., in funzione di osservatore senza diritto di voto, al quale è rico-
nosciuta la facoltà di parola del consigliere di amministrazione. Si impegna,
inoltre, a riconoscere alla l'E.G.A.A.T.O., un compenso da corrispondere
al detto osservatore pari a quello corrisposto ai consiglieri di ammini-
strazione.

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici

1. Il GESTORE assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale
9 luglio 1998 n.26 il personale già dipendente ed esclusivamente uti-
lizzato, dagli enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione dei servizi
rientranti nel S.I.I. affidatogli, fermo restando, altresì, il disposto di cui al
cap. 27.4 del D.T.

2. Il personale di cui al precedente comma è assunto nei termini, con le
modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del D.T., ed è nominativamen-
te indicato nell'allegato C).

TITOLO VII

INFORMAZIONE CONTROLLO

Articolo 27) Dati sulla gestione

1. Il GESTORE al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento de-
gli obiettivi della L. 36/94:

- verifica l'adempimento delle previsioni della presente convenzione,

esente	- verifica lo stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
olo da	- accerta l'applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO
3.	e conseguente determinazione della tariffa;
, a far	- effettua la comunicazione al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse
ntante	idriche, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse
è rico-	idriche, al Garante Regionale del S.I.I. e agli Enti previsti dalle vigenti
pegna,	disposizioni, dei dati richiesti;
ondere	- provvede al subentro o al trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i ca-
mini-	si previsti dalla presente convenzione;
	- è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio,
	a raccogliere e fornire all' l'E.G.A.A.T.O., e per essa alla S.T.O., tutte le
ionale	idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettua-
te uti-	to, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del D.T.. Il
servizi	GESTORE, a tal fine, dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di
cui al	monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e riportate nel capito-
	lo 28 del D.T..
on le	2. Il GESTORE si obbliga, inoltre:
amen-	- a far certificare il proprio bilancio da società abilitata, redatto per le atti-
	vità inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del METODO e del
	precedente articolo 10, come meglio specificati nel capitolo 29 del D.T.;
	- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del bando di gara, a sottoporre il rap-
	porto informativo annuale a revisione e certificazione da parte di un sog-
o de-	getto od organismo indipendente nominato dal Presidente dell'
	l'E.G.A.A.T.O., sentita la Consulta di Ambito e con il supporto della STO,
ie,	tenuto conto anche delle metodologie e procedure di indagine, con

oneri a suo carico, da computare negli oneri di gestione;

- ad eseguire e porre in essere tutti i contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata;

- a realizzare quale ulteriore proposta migliorativa del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 22 del Bando, l'istituzione di uno sportello a Ferentino, Casamari, e Sora.

Tali migliorie sono vincolanti per il Gestore e costituiscono varianti al Piano d'Ambito, nel quale si intendono, ad ogni effetto e conseguenza di legge, inserite.

Articolo 28) Controlli dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5

1. La S.T.O. dell' E.G.A.A.T.O. si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. (Nuovo art 16.2)

2. Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di controllo di cui al precedente comma.

TITOLO VIII

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 28 bis) Ulteriori obblighi dell'EGA

1 L'EGA è obbligato a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel

caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi

posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 28 ter) Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla rego-

	lazione dell'AEEGSI;	s
	d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;	v
	e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;	o d
	f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;	A l.
	g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;	p r a
	h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;	d E p 2
	i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;	ii r te 3
	j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;	ii
	k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;	r
	l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;	v d
	m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;	4
	n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore,	c

secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

TITOLO IX

GARANZIE PENALI E SANZIONI

Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE

1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del sussistere, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché delle caratteristiche legate alla proprietà del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE medesimo di comunicare all'E.G.A.A.T.O., ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.

2. L' ACEA S.p.A, quale socio di maggioranza e mandataria dell'A.T.I. in sede di Gara, per tutto il periodo della concessione non può recedere dalla compagine sociale, né può cedere azioni riducendo la propria partecipazione al di sotto del 55%

3. Ferma restando la previsione di cui al precedente comma 2, resta inteso che ciascun socio, diverso da quello di maggioranza, non potrà recedere dalla compagine per almeno 5 (cinque) anni e comunque senza preventivo benestare del Presidente dell' E.G.A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O.

4. Fermo restando, altresì, quanto previsto ai due commi precedenti, la cessione o acquisizione di azioni da parte di ACEA S.p.A oltre la so-

glia minima del 55%, ed in generale la cessione o acquisizione di azioni da parte dei rimanenti soci che comporti una qualsivoglia variazione della compagine sociale, è sottoposta al preventivo benestare dell' E.G.A.A.T.O., con riferimento al rispetto delle specifiche prescrizioni all'uopo previste nel Bando; le valutazioni dell' E.G.A.A.T.O., espresse dal Presidente dell' E.G.A.A.T.O. medesima, sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., sono vincolate alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura delle proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. In ogni caso, la valutazione positiva od il motivato diniego deve essere espresso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine la valutazione positiva si ritiene rilasciata.

5. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

Articolo 30) Inadempimenti e penali- procedure di contestazione

1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2. L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

3. Compatibilmente con quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e salvo quanto previsto negli articoli successivi, il GESTORE è obbligato

zioni
zione
dell'
zioni
: dal
ito e
rma-
nata-
sente
e es-
esta;

ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della S.T.O. dell' EGA., le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate, in attuazione di quanto previsto dal D.T. e dall' art. 5.10 (modalità di affidamento dei servizi, lavori e forniture) del Bando, nonché dall'art. 13 (funzionalità del servizio) dello stesso Bando e, comunque, in attuazione di qualsiasi ulteriore analoga previsione in es-
so contenuta.

2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del GESTORE alla esecuzione delle attività richieste dall' E.G.A.A.T.O. in attuazione del precedente comma, nè in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.

vo di
.
stan-

3. In caso di persistente inadempimento, l'E.G.A.A.T.O. con apposito avviso, fornisce le motivazioni dell'infondatezza delle giustificazioni e procederà alla liquidazione delle penali ed alla escussione della cauzione.

uelli
dine
assi-
ione
i del
sal-

4. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO, il GESTORE che non provveda ad adempiere a quanto intimato dall'E.G.A.A.T.O. con specifica diffida o a fornire idonee giustificazioni entro congrui termini, è tenuto al pagamento delle penali di cui ai precedenti commi.

sal-
gato

Articolo 30 bis Sanzioni

1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gesto-

re, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 31) Garanzie

1. II GESTORE a garanzia della buona esecuzione del servizio affidato, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, ha costituito il deposito cauzionale per un importo di € 6.868.916,53 in forza di comunicazione di Unicredit del 31.10.2019 con scadenza 28.02.2023 così come si evince dal documento allegato sotto la lettera B), calcolato con i criteri di cui al capitolo 31 del D.T.

2. L'EGA, alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità se non quella della comunicazione al GESTORE, l'ammontare delle penalità dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione;

2bis. Il Gestore a mezzo dell'Istituto Bancario garante ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del D.T., in funzione del variare dell'importo delle somme in base al quale è stata cal-

le per	colata.	
	4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.	
, non-	Articolo 32) Assicurazioni	
appli-	1. Il GESTORE terrà indenne l'E.G.A.A.T.O. da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi legati ad eventi imprevedibili, il GESTORE è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al con un massimale di non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro e globalmente di 50.000.000,00 € per ogni anno di assicurazione;	
posito		
ne di		
e dal		
capi-		
si ai		
zialità	b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per un massimale di € 177.000.000,00 non inferiore al 3% del fatturato annuo medio del triennio precedente.	
del-		
i ob-		
	Articolo 33) Sostituzione provvisoria	
inte-	1. Qualora il GESTORE non adempisse alle prescrizioni ed alle comunicazioni della S.T.O. dell'E.G.A.A.T.O., di cui al precedente articolo 30, determinando gravi pregiudizi alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà del Presidente dell'E.G.A.A.T.O. sentita la Consulta d'Am-	
sione		
santa		
ratto		
detta		
tre 2		
sarà	2. Nel caso di operazioni di finanza di progetto, l'E.G.A.A.T.O. agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere del finanziamento o	
.T.,		
cal-		

	della quota dello stesso, cui la sua quota si riferisce. Sarà cura della S.T.O.	s
	dell' E.G.A.A.T.O., con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto	4
	del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione	d
	delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché	z
	tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari con-	3
	nessi al finanziamento da esso così assunto.	N
	3. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed	to
	il risarcimento degli eventuali danni, a carico del GESTORE.	v
	Articolo 34) Risoluzione	to
	1. Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il ripetuto	d
	mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo	A
	30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei ser-	l.
	vizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIANO, l'	2
	E.G.A.A.T.O. previa specifica diffida ai sensi e per gli effetti dell'art.1454	ci
	cod. civ., a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo con-	d
	gruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le	q
	giustificazioni prodotte dal GESTORE, o in mancanza di queste, alla sca-	di
	denza del termine assegnato, dichiara la risoluzione della presente con-	se
	venzione, in danno al GESTORE, secondo quanto previsto anche al	bl
	cap. 34 del D.T.	3.
	2. L' E.G.A.A.T.O. darà formale comunicazione al GESTORE del-	pe
	la dichiarata risoluzione che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il	pr
	trasferimento dei S.I.I.	A
	3. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno	l.
	del GESTORE nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concor-	te

S.T.O.	suali.
progetto	4. L' E.G.A.A.T.O. ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese
esecuzione	derivanti dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cau-
invece	zionale di cui al precedente articolo 31 e come previsto anche ai cap. 34 e
di con-	35 del D.T..
iste ed	Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di proget-
	to, l' E.G.A.A.T.O. nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 33 prov-
	vederà alla selezione del nuovo gestore del S.I.I., introducendo, quale requisi-
	to nella procedura di gara, l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario
potuto	di far fronte al debito del progetto in essere.
articolo	Articolo 35) Recesso e riscatto
di ser-	1. E' escluso il recesso del GESTORE dalla Convenzione.
NO, l'	2. L' E.G.A.A.T.O. oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto di
1454	cui il titolo I capo II del Regolamento, approvato con Decreto del Presidente
con-	della Repubblica 4 ottobre 1986 numero 902, potrà recedere in
gli le	qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso, le modalità e le con-
di sca-	dizioni previste nel capitolo 35 del D.T.. Il recesso e/o il riscatto potrà es-
con-	sere esercitato solo in presenza di straordinarie esigenze di interesse pub-
he al	blico di particolare rilevanza, che dovranno essere congruamente motivate.
del-	3. Il GESTORE, in caso di esercizio della facoltà di recesso da
	parte dell' E.G.A.A.T.O. assicurerà la continuità del S.I.I. ai sensi di quanto
per il	previsto dall'art. 24 comma 8 di cui alla presente convenzione.
	Articolo 36) Clausola compromissoria
lanno	1. Qualsiasi controversia insorga tra le Parti, in dipendenza della presen-
ncor-	te Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente at-

to, ed in particolare l'obbligo del GESTORE alla prosecuzione della gestione del S.I.I., fino al subentro della nuova gestione;

2. Le parti, riunite in un Collegio di Conciliazione, esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione, che dovrà essere raggiunta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione, da effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata dalla parte che vi abbia interesse.

Qualora questa non sia raggiunta; la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due, o, ove non vi sia accordo tra questi, dal Presidente del Tribunale di Frosinone.

3. Il Collegio, così composto, opererà ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e deciderà secondo diritto.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Ogni onere fiscale e, comunque, ogni onere nascente dalla presente convenzione, è a carico del GESTORE.

2. Ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria, al presente atto si attribuisce il valore determinato sulla base dell'importo del canone in relazione al periodo di cui all' art. 12.2 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 38) Segreteria Tecnica Operativa

1. Il Gestore si impegna a mettere in grado la S.T.O. di espletare, in piena autonomia, per conto dell' E.G.A.A.T.O. le verifiche di funzionalità del servizio di cui all'art.13 del Bando, nonché tutte le attività di competenza, tecniche, economiche, finanziarie ed amministrative, di controllo,

ispezione, verifica, pianificazione e programmazione. A tal fine le parti concordano che le eventuali inadempienze saranno valutate nel rapporto informativo annuale di cui all'art.28 del D.T.. La S.T.O. può anche convocare, d'intesa con il Gestore, le Conferenze dei Servizi per l'approvazione dei progetti di intervento previsti dall' E.G.A.A.T.O.

Articolo 39) Norma finale di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/'94, alla L.R. 6/'96, L.R.31/'99, L.R. 53/'98, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche (D.M.LL.PP. 1.8.'96), alla Convenzione di Cooperazione tra gli Enti Locali dell' A.T.O. n.5, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e, ove compatibile, di lavori pubblici, ed alle direttive regionali aventi carattere cogente.

2. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 18 comma 2 della presente convenzione. Qualsiasi modifica delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione, non potrà avvenire e non potrà essere dimostrata se non mediante atto scritto.

3. Le parti convengono che il contratto di finanziamento, di cui all'art. 7.5 del bando di gara, consegnato in sede di stipula, verrà integrato a cura della Acea Ato 5 spa entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con l'inserimento al punto 3), sia nel primo che nel secondo paragrafo, dopo "si obbligano..." del seguente testo "l'uno nei confronti dell'altro,

e tutti solidalmente nei confronti della società ..." e con l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, a pena di applicazione delle penali previste dagli artt. 30 e seguenti del D.T..

Articolo 40) Natura del presente contratto e poteri dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera)

Come chiarito in precedenza le parti sottoscrivono il presente contratto al solo fine di adeguare il contratto iniziale alle indicazioni di Arera. Il presente schema è stato approvato dalla Assemblea dei Sindaci con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 13 dicembre 2016 delibera numero 6.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto non rappresenta novazione di quello sottoscritto il 27 giugno 2003 ma solo l'adeguamento normativo al contratto originale che prosegue a tutti gli effetti di legge.

Considerato che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio di previsione 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) è stata trasformata in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Dove nel presente atto si ha riguardo ad Aeegsi deve intendersi ora Arera.

F.TO: ANTONIO POMPEO

ROBERTO COCOZZA

Repertorio n. 4217

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Avv. Arnaldo Parisella, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone,

me delle	certifico che	
agli artt.	l'Avv. Antonio Pompeo, nato a Frosinone il 7 settembre 1971, domiciliato per	
	la carica ove appresso, in forza di delega a lui conferita dall'articolo 19 della	
Regola-	Convenzione di Cooperazione stipulata, ai sensi dell'art.24 della L. 142/'90,	
	tra la Provincia di Frosinone, la Provincia di Latina ed i Comuni di Acquafon-	
o al solo	data, Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Au-	
presente	sonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino,	
razione	Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei	
	Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle S. Magno,	
presenta	Colleparado, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana	
amento	Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Guarcino, Isola del Liri,	
	Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido,	
cembre	. Picinisco, Pico, Piedimonte S.Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi,	
2017, n.	Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio sul	
to dei	Garigliano, S. Andrea del Garigliano, S. Apollinare, S. Biagio Saracinisco, S.	
) è stata	Donato Val Comino, S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Inca-	
ambiente.	rico, S. Vittore del Lazio, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora,	
ra.	Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Valle-	
	maio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa S. Lu-	
	cia, Viticuso e Campodimele, tutti ricompresi nell'Ambito Ottimale n.5, così	
	come individuato dall'art.2 della L.R. 22 gennaio 1996 n. 6, modificato	
	dall'art.2 della L.R. 4 novembre 1999 n.31, nella qualifica di Presidente pro	
	tempore della Provincia di Frosinone e pertanto in rappresentanza dell'ENTE	
Ruolo	DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5	
	(già Autorità dell'Ambito Territoriale n.5 Lazio Meridionale-Frosinone), più	

oltre denominata A.A.T.O. o EGA o EGATO o ATO5,

della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto la sua sottoscrizione in mia presenza in calce ed a margine della scrittura unita, omessane lettura per espressa dispensa ricevuta.

Frosinone, presso il Palazzo dell'Amministrazione Provinciale in Piazza Antonio Gramsci n. 13.

Addi nove febbraio duemilaventidue alle ore diciassette.

F.TO: ARNALDO PARISELLA NOTAIO

Repertorio n. 4226

Raccolta n. 3106

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Avv. Arnaldo Parisella, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone,

certifico che

l'Ing. **Roberto Coccozza**, nato a Roma il 31 marzo 1975, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio bensì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Organico dell'**ACEA ATO 5 S.P.A. (GIÀ ATO 5 -FROSINONE S.P.A.)** con sede in Frosinone, Viale Roma snc, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di Frosinone Codice Fiscale e P.IVA 02267050603, iscritta al n. 140926 del REA tenuto presso la CCIAA di Frosinone, capitale sociale di Euro 10.330.000,00 (diecimilionitrecentotrentamila) i.v., della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto la sua sottoscrizione in mia presenza in calce ed a margine della scrittura unita, omessane lettura per espressa dispensa ricevuta.

Frosinone, nel mio studio in Via Vittorio Gassman n. 6.

Addi undici febbraio duemilaventidue alle ore dieci e minuti trenta.

a apposto

F.TO: ARNALDO PARISELLA NOTAIO

ittura uni-

iazza An-

al Ruolo

per la ca-

siglio di

5 S.P.A.

oma snc,

Fiscale e

'CIAA di

entotren-

no certo,

ine della